



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO di "ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ FONDI 2021/2023"**

Nichelino, lì

**Il responsabile Unico del Procedimento
F.to in originale**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio oggetto della presente gara si caratterizza come “Attività di supporto al Servizio Sociale del Consorzio” in attuazione del Dlgs 15/09/2017, n. 147, D.L. 4/2019 e di quanto previsto nelle Linee guida approvate in Conferenza Unificata Rep. 59/CU del 27 giugno 2019 e recepite con DM Lavoro e delle Politiche Sociali n. 84 del 23/07/2019, per una presa in carico dei nuclei familiari per rispondere a bisogni complessi attraverso la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali con interventi in rete con risorse sia pubbliche che private nell’ambito della Misura Nazionale Reddito di Cittadinanza.

Il servizio opera in rete con i servizi e le risorse del territorio nell’ambito delle finalità del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta del 28 luglio 2021.

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti sul territorio dei Comuni del Consorzio CISA 12.

L’affidamento del servizio è subordinato all’ottenimento del Finanziamento Ministeriale “Quota Servizi Fondo Povertà QSFP 2021-2023” a favore del C.I.S.A.12 relativamente ai servizi di cui trattasi, per cui L’Ente si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio, di modificare i compensi a base di gara, nonché di differire, sospendere o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese ovvero ad altri indennizzi.

ART. 2 DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto avrà una decorrenza dalla data della stipulazione ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso per 12 mesi con termine indicativo al 30/03/2023 e, comunque, fino a esaurimento delle risorse.

Il servizio potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi subordinatamente all’ottenimento del finanziamento ministeriale.

L’ammontare presunto dell’appalto per l’anno 2022 è stimato nella somma di 259.053,60 di cui euro 207.242,88= per costi della manodopera, oltre IVA, oneri della sicurezza pari a euro 500,00=

Il costo orario, onnicomprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti, è stimato in euro 21,85= oltre IVA ai sensi di legge.

Il monte ore presunto degli operatori per 12 mesi è stimato in 11.856 calcolato su 48 settimane lavorative annue ad operatore.

Restano esclusi dall'ammontare dell'appalto, così determinato, le spese vive sostenute per l'attivazione dei PUC e precisamente:

- costi di copertura assicurativa;
- visita medica preventiva;
- corsi per la sicurezza;
- eventuali DPI ed abbigliamento specifico.

I costi di cui sopra saranno rimborsati dal Committente, sulla base di rendiconto analitico, al di fuori del corrispettivo d'appalto, come sopra determinato. Le ipotesi di costo dovranno essere indicate nell'apposita SCHEDA (Allegato B del presente capitolato) che non rientreranno nella valutazione dell'offerta economica

ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici si specifica quanto segue:

- a) il contratto potrà essere rinnovato per anni uno, **condizionatamente all'ottenimento del Finanziamento Ministeriale**, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti;
- b) la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% del valore dell'appalto in relazione ai finanziamenti degli enti sovraordinati, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- c) la durata del contratto potrà essere prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento della fornitura/servizio in oggetto;
- d) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, all'appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi quali, ad esempio i fondi per il contrasto alla povertà.

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il progetto deve prevedere azioni di supporto al Servizio Sociale del Consorzio in particolare per le seguenti azioni:

- 1) Pre-assessment, Assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio alla creazione delle équipes multidisciplinari per la presa in carico come da linee guida ministeriali.
- 2) Sostegno professionale come definito dalle linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale.
- 3) Interventi sociali di assistenza domiciliare/educativa territoriale, supporto all'inclusione e all'aumento dei livelli di qualificazione professionale di giovani ed adulti e, comunque, interventi e iniziative volti alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della povertà anche in integrazione con i Servizi sanitari, del lavoro e del Terzo Settore.
- 4) Percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo finalizzati alla costruzione dei requisiti di occupabilità, inclusi quelli finalizzati all'assunzione anche presso Cooperative Sociali a favore dei soggetti particolarmente fragili, compresa l'attivazione di percorsi preliminari di tirocini formativi.
- 5) Attivazione, gestione e tutoring dei Progetti utili alla collettività (PUC) anche in collaborazione con i comuni afferenti il CISA 12 (Nichelino, Vinovo, None e Candiolo), in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario RDC è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15 del D.L. 4/2019;
- 6) Lavoro di comunità finalizzato a operare sul contesto territoriale, anche in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, al fine di migliorare le condizioni di vita, di relazione e di partecipazione delle persone in situazione di povertà, promuovendo la partecipazione dei beneficiari stessi alla progettualità;
- 7) Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione (Centro per l'impiego, Servizi al Lavoro, Servizio Materno infantile, Centro di Salute Mentale, Sert, Centri di Formazione Professionale, Istituzioni scolastiche) nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà;
- 8) Caricamento dei dati relativi alle prese in carico e agli interventi attivati sul programma di gestione del sistema informativo sociale ICARO del CISA 12;
- 9) Utilizzo piattaforma web degli strumenti di profilazione denominati ASSO (Attivazione Sociale Sostenibile di Occupabilità) e ISA (Indicatori Sviluppo Autonomie) in base all'Accordo Tecnico Operativo siglato con il Comune di Pordenone.

Inoltre si precisa che l'utenza beneficiaria del RDC presenta, in linea generale, le seguenti caratteristiche:

- disoccupazione di lunga durata (in alcuni casi sottoccupazione) in presenza di basse competenze e livelli di qualificazione professionale non immediatamente spendibili nel mercato del lavoro;
- presenza di problematiche sociali e/o socio-sanitarie complesse che possono richiedere interventi in integrazione con il sistema sanitario;
- problematiche sociali legate determinate da difficoltà nella gestione oculata del proprio budget;
- riguardo ai minori presenza di difficoltà dei nuclei familiari nel sostenere la frequenza scolastica finalizzata al conseguimento di titoli di studio successivi all'obbligo scolastico;
- presenza di nuclei con problematiche cronicizzate a causa di scarsi strumenti per far fronte alle difficoltà e/o attivare una collaborazione progettuale con i servizi;

Trattandosi di servizio a supporto del Servizio Sociale del CISA 12, così come da disposizioni ministeriali, gli operatori dovranno operare in integrazione ed in linea con quelli dell'ente appaltante ed in accordo con i Responsabili di Area, nonché dovranno accedere ai servizi informativi del CISA 12 ed al portale INPS per la parte relativa all'inserimento dati, verifica e monitoraggio del servizio nel rispetto delle norme sull'informatizzazione, sulla privacy e dei dati sensibili.

Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del Consorzio che mette a disposizione per lo svolgimento delle attività i propri uffici delle diverse sedi:

Nichelino – P.za Camandona 29 – Via Turati 4 – Via Cacciatori 21/12, via Cacciatori 21/7

Vinovo – P.za 2 Giugno 15

None – P.za Cavour 9

Candiolo – Via Foscolo 2

I costi di affitto dei locali e utenze sono a carico del CISA 12.

Le attività di rete dovranno comprendere le sedi dei CPI di Moncalieri (per i comuni di Nichelino, Vinovo e Candiolo) e di Pinerolo (per il comune di None).

Orari di massima per il funzionamento del servizio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8 alle 19, salvo diverse disposizioni funzionali all'organizzazione ed all'utenza.

ART. 5 AUTONOMIA ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve garantire il servizio oggetto del presente appalto in piena autonomia, fornendo periodicamente al Consorzio una reportistica evidenziante i risultati raggiunti e la qualità delle prestazioni rese.

Sono a carico dell'appaltatore tutte gli oneri necessari per garantire il corretto espletamento del servizio, fra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- oneri relativi al costo del personale degli operatori e al referente del servizio;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell'espletamento delle attività, comprensivo dei mezzi di trasporto e del rimborso all'operatore qualora utilizzi mezzo proprio;
- formazione del personale: l'aggiornamento continuo di cui al Programma ECM per gli Educatori Professionali e i crediti formativi per le Assistenti Sociali i cui corsi sono da svolgersi fuori orario del servizio. Semestralmente la Cooperativa si impegna inviare nota informativa con l'indicazione dei corsi di formazione effettuati dai dipendenti;
- tutta la dotazione strumentale (un PC a operatore, telefono cellulare touchscreen provvisto di collegamento internet e per il profilo di Assistente Sociale e per gli educatori professionale abilitati alla gestione dei PUC il possesso di SPID 1 e 2) necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche minime dei PC necessarie ad operare in rete sono le seguenti: Processore icore 5 undicesima generazione, 8 Gb di Ram, 256 Gb hard disk, SSD Windows 10 Pro, webcam e audio per videocall. I PC saranno abilitati a entrare nel dominio CISA 12 con apposito antivirus fornito dal CISA 12.
- rendicontazione attività secondo quanto prescritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PARTE III – PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 6 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Servizio di cui al presente Capitolato sarà svolto dall'Appaltatore mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle funzioni da svolgere ed al tipo di contesto in cui opereranno. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività, l'Appaltatore dovrà impiegare complessivamente n. 6/7 operatori di cui:

- n. 5/6 educatori professionali a tempo pieno e/o part-time
- n. 1 assistenti sociali a tempo pieno;

A. Qualifiche professionali e requisiti

A.1. Assistente Sociale in possesso di relativo Diploma ex L. 23.3.1993, n.84 o titolo universitario idoneo, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale e l'iscrizione all'albo professionale;

A.2. Educatori professionali in possesso dei seguenti requisiti: iscritti all'albo professionale ai sensi della L.3/2018 o iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui alla legge 145/2018 art. 1 comma 537.

Per entrambe le figure professionali è richiesto un'esperienza lavorativa di almeno 1 anno in servizi di sostegno a persone in condizioni di disagio/emarginazione, o in servizi che si occupano di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e lavorativa.

I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano secondo la normativa vigente.

Trova altresì applicazione la normativa vigente così come interpretata alla luce delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali.

Tutto il personale deve essere in possesso della patente di guida di tipo B.

B. Comportamento del personale e responsabilità dell'appaltatore

B.1. Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Inoltre, gli assistenti sociali devono attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice deontologico di riferimento della professione esercitata.

B.2 Gli operatori dell'Appaltatore prestano la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti propri del Servizio affidato, in raccordo con il servizio sociale consortile, afferente all'Area Anziani Povertà e Inclusione. Gli operatori, oltre ad assicurare tutti gli interventi necessari alle persone/nuclei familiari in situazione di disagio o difficoltà

dovranno:

- collaborare con i Responsabili di Area del Consorzio;
- partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica previsti a livello consortile ed in particolare per le unità operative anche aggregate in Aree Territoriali;
- partecipare agli incontri delle equipe multidisciplinari;
- collaborare con gli assistenti sociali e gli altri operatori dell'Ente, nello svolgimento delle funzioni specifiche e, inoltre, partecipare alla realizzazione di iniziative e progetti del Consorzio ed alla raccolta di dati sull'attività svolta;
- collaborare con le amministrazioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei PUC;
- collaborare con la rete dei servizi già presenti sul territorio che, a diverso titolo, gestiscono servizi ed attività in favore della popolazione fragile nonché beneficiaria del RDC;
- collaborare con le risorse formali e non del territorio;

B.3. Il personale addetto al Servizio deve essere assunto alle dipendenze dell'Appaltatore, con la quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

B.4. L' Appaltatore deve fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento.

B.5. È fatto divieto assoluto al personale dell'Appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato.

C. Coordinatore del Servizio

C.1. L'Appaltatore deve individuare un Coordinatore per il Servizio che dovrà garantire la predisposizione della documentazione, della rendicontazione delle attività e partecipare ai momenti di verifica dell'andamento del servizio ogni volta che si renderanno necessari e su richiesta del Consorzio.

D. Sostituzioni

D.1. È cura dell'Appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale con le seguenti tempistiche:

- in caso di *turn over* di operatori o di personale che dovesse risultare inidoneo la sostituzione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi con altro personale avente la medesima qualifica professionale;

- in caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all'assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata;
- in caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 30 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e della Ditta, la sostituzione deve avvenire immediatamente;
- in ogni caso, per tutte le assenze da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l'Appaltatore deve attivare tutti gli strumenti possibili per garantire la realizzazione delle attività di cui al presente capitolato e, per ovviare a situazioni di emergenza, utilizzare, fra le possibili modalità, anche la flessibilità del personale sia per sedi che per orari.

ART. 7 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI – MANLEVA NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Per l'intera durata dell'appalto, l'appaltatore, anche se trattasi di cooperativa sociale, fatti salvi i requisiti professionali richiesti nella presente gara, si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Se la Ditta aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori sociali il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente all'elenco che verrà fornito.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta/Cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

Sono, altresì, ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti la formazione del personale nonché scaturenti dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi atti attuativi).

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l’avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L’Appaltatore si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal “Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero” di cui all’art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte della Ditta.

Qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte dell’appaltatore entro due mesi, il Committente applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L’Appaltatore riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L’Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l’Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

L’Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo si precisa quanto segue:

1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: Cooperative Sociali;
2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
3. Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

PARTE IV

SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 9 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non previsti nell'ambito dell'appalto prestazioni complementari. Il subappalto, pertanto, non è ammesso.

PARTE V

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

L'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A. Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari) e gli operatori, con massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00=;
- B. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose di terzi da incendio;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
 - Espresa inclusione – nella qualifica di "terzo" - del Consorzio.
- C. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

- Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 11 CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

PARTE VI

CONTROLLI E PENALITÀ

ART. 12 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ DI CONTROLLO

L'appaltatore è tenuto a presentare al Responsabile di Area, individuato dal Consorzio, la rendicontazione delle attività e dei servizi prestati come indicato dal Ministero e dalla Regione Piemonte al fine di provvedere all'inserimento dei dati nella Piattaforma GEPI.

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Coordinatore del Servizio dell'appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, tenuta e conservazione della sede dove vengono svolti i colloqui e le attività;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

ART. 13 INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Consorzio invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Consorzio, o in caso di mancata risposta o di mancata presentazione nel termine indicato, il Consorzio applicherà una penale da euro 100,00= ad euro 1.500,00= a seconda della gravità dell'inadempienza e della recidiva nella violazione.

Sono considerate inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- b) la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio concordata;
- c) l'impiego di personale con qualifiche inferiori o diverse a quelle stabilite e concordate;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Dopo reiterate inadempienze ed in particolare dopo l'applicazione di tre penalità per gravi inadempienza, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno alla ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;
- c) quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questa fisserà un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

PARTE VII

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 PAGAMENTI

1. Modalità di presentazione delle fatture:

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
- le fatture mensili posticipate, riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) del CUP (codice unico di progetto) dovranno essere così calcolate: costo orario determinato in sede di gara in base all'offerta presentata, per il numero di ore effettivamente prestate nel mese e rendicontabili;
- l'Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e delle attività svolte nel mese suddivise per tipologia di servizio e personale;
- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo rende non ricevibili le fatture;
- tali documenti devono essere inoltrati al responsabile del Procedimento, che ne controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

2. Modalità di pagamento:

- il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi;

L'appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;-con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 16 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.
2. Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.
3. La Stazione Appaltante – qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 18 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 20 FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Torino.

ART. 21 RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 22 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio CISA 12, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 23 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso il proprio indirizzo di posta certificata dichiarata in sede di gara.

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati dal presente contratto saranno indirizzate all'appaltatore od al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto a norma del presente articolo.

ART. 24 CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario di Torino.



Allegato A

Questo documento deve essere incluso nella busta dell'offerta economica

SCHEMA OFFERTA – C.I.G. 9113233DC4. CUP G49G21000020001.

Offerta economica per la gestione del Servizio "Attività di supporto al Servizio sociale per l'attuazione degli interventi di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023" –

Importo stimato unitario operatore: euro 21,85 IVA ESCLUSA=

OFFERTA DELLA DITTA.....CODICE FISCALE.....

Tipo di prestazione	Costo orario per prestazione professionale (in cifre)	I.V.A.	
Prestazioni di Servizio Sociale ed educative			

DICHIARA che gli oneri per la sicurezza aziendale strettamente connessi all'attività di impresa, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammontano ad €. _____.

DICHIARA, altresì che i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmi., ammontano ad €. _____.



Allegato B – **COMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA**

TIPOLOGIA DI COSTO	
Costo unitario del personale	
Spese di gestione	
Altri oneri, compreso utile	
TOATALE	

TIMBRO DELLA DITTA

FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA.....

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A BENEFICIARIO RIMBORSATE DAL C.I.S.A.12 PER I PROGETTI PUC DI CUI ALL'ART. DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (NON FANNO PARTE DELL'OFFERTA ECONOMICA):

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	COSTO UNITARIO STIMATO
Visite mediche ai fini sicurezza sui rischi specifici	
Formazione sicurezza - corso base	
Formazione sicurezza - specifica	
RC/INFORTUNI	